

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29627-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sentenza-n-812-del-21-5-10>

Autori:

## **Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sentenza n. 812 del 21.5.10**

**Sul ricorso R.G. n. 818 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da “srl”, in persona del legale rappresentate pro-tempore, ing. Antonio Renda, con sede in Lamezia Terme, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Turco, n. 71;**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima) sentenza n. 812 del 21.5.10**

---

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 818 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da “ srl”, in persona del legale rappresentate pro-tempore, ing. Antonio Renda, con sede in Lamezia Terme, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Turco, n. 71;

***contro***

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;  
-Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro-tempore;  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliati ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore;  
- Comune di \*\*, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Laria, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Catanzaro, Vico 3<sup>^</sup> Gelso Bianco, n. 12;

***per l'annullamento***

A. con il ricorso principale:

- della deliberazione della G.C. del Comune di \*\* n. 60 del 16.4.2009, trasmessa a mezzo fax in data 6 maggio 2009, con la quale – sulla scorta della nota riservata del Prefetto di Vibo Valentia, acquisita al protocollo del Comune in data 11.4.2009, mai comunicata – si dispone che : a) il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici proceda alla rescissione del contratto di appalto, sottoscritto tra la ricorrente ed il Comune di \*\*, relativo ai lavori di “interventi sulle stazioni di sollevamento fognario Comuni ATO n. 4 di Vibo Valentia”; b) il Responsabile del Servizio “dovrà esperire una nuova gara per l'affidamento dell'appalto di che trattasi”; c) “l'opportunità di applicare l'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.1998 n. 252” ;
- della nota riservata, acquisita al protocollo del Comune di \*\* in data 11.4.2009, con il n. 2368, della Prefettura di Vibo Valentia, con la quale si comunicano le informazioni richieste ex art. 4 del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490 ed art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, mai comunicata ;
- della nota n. 1714 dell'11.3.2008, con la quale è stata chiesta alla Prefettura di Vibo Valentia l'informativa antimafia ex art. 3 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, di cui si ignora il contenuto ;
- di tutti gli atti del procedimento informativo e degli accertamenti espletati, di cui si ignora l'esistenza ;
- ove occorra, del “Protocollo di legalità” stipulato tra la Prefettura di Vibo Valentia ed il Comune di \*\*, se inteso ad attribuire alla Prefettura di Vibo Valentia la competenza ad emettere provvedimenti antimafia anche nei confronti di società con sede legale in altra provincia e successivamente all'aggiudicazione ;
- di tutti gli altri atti preparatori, collegati e conseguenti.

B. con i motivi aggiunti notificati in data 23.10.2009 e depositati in data 30.10.2009:

-della nota della Prefettura di Catanzaro U.T.G., prot. n. 48830/907 /Antim/Area 1° dell'11.11.2005, con la quale si richiedono informazioni, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, nei confronti della “ s.r.l.”;

-della nota della Questura di Catanzaro , cat. Q.2/2/M.P./04 del 10.2.2006, a firma del Questore;

-della nota della Prefettura di Catanzaro , prot. 18169/907/Area 1° del 23.3.2006, con la quale si richiedono integrazioni alla richiesta di informazioni;

-della nota della Questura di Catanzaro, cat. Q.2/2/M.P./06 del 28.4.2006, a firma del Questore;

-della nota riservata della Prefettura di Catanzato, prot. 0016617 del 6.3.2009, a firma del Dirigente Area 1°, indirizzata alla Prefettura di Vibo Valentia, con la quale si dichiara che, dalle informazioni assunte dagli organi di polizia, sono emersi elementi tali da far ritenere tentativi di infiltrazioni mafiose nella società “ s.r.l.”;

-di ogni altro atto preparatorio , collegato e conseguente, di cui si ignora l'esistenza ed il contenuto;

C. con i motivi aggiunti notificati il 16.11.2009 e depositati 18.11.2009:

-della nota della Questura di Catanzaro cat. Q272M.P./09, n. 6885/AC/09, datata 15.9.2009, con la quale si confermano le informazioni già inviate alla Prefettura di Catanzaro;

-della nota della Questura di Catanzaro, Cat. Q.2/2/M.P. /08, datata 17.6.2008, indirizzata alla Prefettura di Catanzaro;

-di ogni altro atto preparatorio, collegato e conseguente, di cui si ignora l'esistenza ed il contenuto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di \*\*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con atto notificato in data 6 luglio 2009 e depositato in data 17 luglio 2009, la ricorrente società premetteva che, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di \*\* n. 29 del 13.2.2008, aveva ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “interventi sulle stazioni di sollevamento fognario Comuni ATO n. 4 di Vibo Valentia”, indetto con bando prot. n. 219 del 11.1.2008, per un importo al di sotto della soglia comunitaria, e precisava che il relativo contratto veniva stipulato immediatamente, in considerazione dell’urgenza e della natura dei lavori, che venivano presto quasi completamente realizzati.

Esponeva che, con nota dell’11.3.2008, il Comune di \*\* richiedeva alla Prefettura di Vibo Valentia l’informatica antimafia ex art.3 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, secondo le previsioni di cui al “Protocollo di Legalità”, stipulato in data 14.11.2005, dal suddetto Comune con la Prefettura di Vibo Valentia.

Con il presente ricorso lamentava che, inopinatamente, perveniva presso il Comune di Ioppolo la nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. 2368 del 14.4.2009, con cui venivano comunicati elementi che consigliavano l’opportunità di procedere all’applicazione dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, e specificatamente, consigliavano la rescissione del contratto di appalto, già stipulato. Precisava che, pertanto, avviato il procedimento, nel corso del quale la ricorrente società, con nota del 2.5.2009, evidenziava le proprie ragioni, il Comune di \*\*, con fax del 6.5.2009, faceva pervenire la deliberazione di G.C. n. 60 del 16.4.2009, che

disponeva che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici procedesse alla rescissione del contratto di appalto ed esperisse una nuova gara per l'affidamento dei lavori.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

A. Per quanto concerne la nota riservata della Prefettura di Vibo Valentia, acquisita al protocollo in data 11.4.2009, con il n. 2368:

1) violazione dell'art.4 del D.Lgs.8.8.1994 n. 490 ; violazione dell'art. 10, comma 5, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252; Incompetenza; Eccesso di potere per difetto di presupposti; arbitrarietà;

Il Prefetto di Vibo Valentia non sarebbe territorialmente competente ad emettere la nota riservata sull'informativa antimafia, essendo siffatta competenza attribuita al Prefetto di Catanzaro, nel cui ambito territoriale e, in particolare, in Lamezia Terme, ha sede legale l'impresa ricorrente “ srl”.

Inoltre, trattandosi di un appalto “sottosoglia”, il potere di controllo in questione dovrebbe essere esercitato “a monte” dell'aggiudicazione.

2) violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell'art 3 della legge 7.8.1990 n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione;

Illegittimamente non sarebbero stati resi noti o, comunque, ostensibili i documenti inerenti gli elementi di fatto, posti alla base del procedimento logico seguito ai fini dell'emanazione dell'informativa antimafia, e, inoltre, alla ricorrente società sarebbe stata denegata l'ostensione, anche a seguito dell'istanza di accesso.

3) violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490; Violazione dell'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252; Eccesso di potere per difetto di motivazione; di istruttoria; Poiché, nel caso di specie, il bando di gara prevedeva espressamente che “la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia” e l'art. 7

del contratto darebbe atto “che sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione a carico degli interessati”, la misura sfavorevole emessa si porrebbe in contrasto rispetto a quanto emerso dall’originario quadro informativo, in assenza di elementi istruttori nonché di alcun contributo partecipativo.

B. Per quanto concerne la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di \*\* n. 60 del 16.4.2009:

1) invalidità derivata;

L’invalidità del provvedimento prefettizio si ripercuoterebbe anche sulla delibera comunale dispositiva della decisione di risolvere il contratto.

2) Violazione dell’art. 107, comma 3, lett. b), del Decreto L.gs. 18.8.2000 n. 267; Incompetenza;

La Giunta Comunale avrebbe violato la sfera di competenza, riservata in via esclusiva ai dirigenti, in ordine ai provvedimenti in materia di contratti .

3) violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa; Violazione dei principi del giusto procedimento; Violazione dell’art.3 della legge 7.8.1990 n. 241; Eccesso di potere per difetto di motivazione;

Il provvedimento impugnato sarebbe fondato su elementi di fatto non indicati sufficientemente e neanche resi ostensibili all’esito di regolare istanza di accesso.

4) violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241; Violazione dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252; Eccesso di potere per difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità;

Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con le risultanze del certificato antimafia, che non aveva evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto in questione.

5) violazione del principio dell'affidamento; Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; illogicità; contraddittorietà della motivazione;

Il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente valutato, nell'ambito del margine di discrezionalità proprio, la circostanza secondo cui i lavori, oggetto dell'appalto, sarebbero stati integralmente ultimati, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Dopo aver formulato riserva di proporre motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 13.8.2009, si costituiva l'amministrazione dell'Interno, per mezzo della difesa erariale e, con memoria depositata in data 24.9.2009, insisteva per la legittimità dell'informativa antimafia impugnata, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

2. Con atto notificato in data 23.10.2009 e depositato in data 30.10.2009, la ricorrente società proponeva motivi aggiunti avverso i documenti indicati in epigrafe, depositati in giudizio dal Ministero dell'Interno, in data 24.9.2009.

A sostegno del proprio gravame, deduceva:

-violazione dei principi costituzionali in materia di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998; violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; eccesso di potere per difetto di motivazione; per difetto di presupposti; per difetto di istruttoria; per travisamento dei fatti;

La Prefettura avrebbe fatto discendere l'esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa dalla mera circostanza secondo cui il Direttore Tecnico della società, sig. Muraca Pierpaolo, intratterrebbe rapporti di affari con Mastroianni Renato, coniugato con Iannazzo Caterina, "legata da stretti vincoli di parentela con Iannazzo Giovannino, capo dell'omonima cosca operante in Lamezia Terme ed ex

sorvegliato speciale di P.S.” Inoltre, l'esistenza dei rapporti di affari verrebbe desunta dall'unico dato fattuale, secondo cui Muraca Pierpaolo e Mastroianni Renato sono stati entrambi soci della “Eurocommerciale s.r.l.” sino al 28.4.2004, data in cui hanno venduto le quote sociali di loro proprietà a terzi (nota Questura di Catanzaro del 3.5.2007) -cioè cinque anni prima dei fatti oggetto della decisione amministrativa sottoposta all'esame del Collegio- mentre, dagli atti della Prefettura tale circostanza verrebbe ritenuta come ancora attuale.

Inoltre, la Prefettura di Catanzaro, nella nota del 23.3.2006, erroneamente indicherebbe il sig. Mastroianni Renato come “socio della ditta in questione” cioè la “ s.r.l.”, laddove il suddetto sarebbe del tutto estraneo alla compagine sociale della suddetta società ricorrente. Tale errore sarebbe stato ripreso anche dalla nota della Questura di Catanzaro Cat. Q. 2/2 M.P. /06 del 3.5.2006 che, in relazione al rapporto di coniugio, precisa che “l'evenienza che le scelte e gli indirizzi dell'impresa in questione possano essere in qualche modo condizionati” . Infine, non rileverebbe la circostanza secondo cui Muraca Pierpaolo, unitamente al fratello Davide, sarebbero stati “più volte controllato in compagnia di persone controindicate, con pregiudizi per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e danneggiamento” e, il soggetto controindicato cui si allude, come affermato dalla difesa della stessa parte ricorrente (pag. 11 della memoria depositata in data 8.2.2010) sarebbe proprio “Iannazzo Pietro, nato a Lamezia Terme il 27.10.1975..figlio di Francesco, classe 1951, ucciso in un agguato mafioso e nipote di Iannazzo Giovannino e Vincenzino, capi indiscussi dell'omonima cosca mafiosa operante in Lamezia Terme” , poiché si tratterebbe di episodi risalenti nel tempo, che non sarebbero sufficienti a dimostrare in concreto i contatti fra la società ricorrente ed ambienti mafiosi. Del resto, come attestato dalla certificazione anagrafica, Muraca Pierpaolo e Iannazzo Pietro risiederebbero, dal 1989, a distanza

brevissima e sarebbero coetanei, per cui, è evidente che, in un piccolo centro, come quello di Lamezia Terme, non sarebbe stato poi molto difficile conoscersi. -invalidità derivata.

I medesimi profili di invalidità inficerebbero in via derivata anche l'impugnata delibera di G.C. n. 60 del 2009.

3. Con i motivi aggiunti notificati il 16.11.2009 e depositati 18.11.2009, parte ricorrente premetteva che la difesa erariale, dopo il deposito del 24.9.2009, aveva proceduto, a suo avviso tardivamente, ad effettuare un ulteriore deposito del 15.10.2009. Avverso gli atti depositati, come indicati in epigrafe, deduceva:

-violazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione; Violazione dei principi generali in materia di partecipazione procedimentale; Violazione del principio di buona fede nel diritto amministrativo; Le note della Questura di Catanzaro, depositate in data 15.10.2009, sarebbero tutte successive alla conclusione del procedimento, culminato con la Delibera di Giunta del Comune di Ioppolo n. 60 del 16.4.2009, che invita il Responsabile del Procedimento a disporre la rescissione del contratto, per cui non potrebbero valere a supportare una decisione illegittima.

-violazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998; Violazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994; Eccesso di potere per difetto di motivazione; per difetto di presupposti; per difetto di istruttoria; eccesso di potere per incoerenza e palese illogicità;

La ricorrente società deduce l'incoerenza delle note della Questura di Catanzaro del 17.6.2008 e del 15.9.2008, che ribadiscono la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, sulla mera base del fatto, secondo cui, in data 14.8.2009, il Direttore Tecnico Muraca Pierpaolo è stato controllato a bordo di natante con coordinatore miglio 7,6x189,5 da Caposuvero, dall'unità aeronavale di Vibo Valentia, unitamente a Iannazzo Pietro nato a Lamezia Terme il 27.10.1975” (informativa della Questura prot. 6885/AC/09 ), nonché del fatto che Muraca

Pierpaolo, con il fratello Davide, erano stati visti in compagnia di Iannazzo Pietro (informativa della Questura di Catanzaro datata 17.6.2009), poiché si trattrebbe di circostanze occasionali, non certo idonee a dimostrare i necessari tratti caratterizzanti di un rapporto di intermediazione fiduciaria, volto a mascherare l'impiego di risorse di provenienza illecita. Inoltre, dal certificato del casellario e dei carichi pendenti, non risulterebbero elementi a carico di Iannazzo Pietro, il quale sarebbe, infatti, titolare della “I.P.R. sas di Iannazzo Pietro & C.”, come risulta da certificato della Camera di Commercio (il che significherebbe che anche al suddetto Iannazzo sarebbe stato rilasciato il nulla osta antimafia).

Con atto depositato in data 18.11.2009, si costituiva il Comune di \*\* e controdeduceva puntualmente alle tesi svolte dalla parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 8 febbraio 2010, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 8.2.2010, il Comune di \*\* insisteva per la legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2010, il ricorso passava in decisione.

## DIRITTO

1. Vengono impugnati la nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. 2368 del 14.4.2009, con cui è stata resa al Comune di \*\* l'informativa antimafia richiesta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490 ed art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 nonché la conseguente Deliberazione della G.C. del Comune di \*\* n. 60 del 16.4.2009, con cui si dispone che : a) il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici proceda alla rescissione del contratto di appalto, sottoscritto tra la ricorrente ed il Comune di \*\*, relativo ai lavori di “interventi sulle stazioni di sollevamento fognario Comuni ATO n. 4 di Vibo Valentia”; b) il Responsabile del Servizio

“dovrà esperire una nuova gara per l'affidamento dell'appalto di che trattasi”; c) “l'opportunità di applicare l'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.1998 n. 252”.

2.1.1 Con il gravame interposto in via principale, la ricorrente società svolge un primo gruppo di censure avverso la nota riservata della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. 2368 del 11.4.2009.

2.1.2. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e dell'art. 10 , comma 5 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, poiché il Prefetto di Vibo Valentia non sarebbe territorialmente competente ad emettere la nota riservata sull'informativa antimafia, essendo siffatta competenza attribuita al Prefetto di Catanzaro, nel cui ambito territoriale e, in particolare, in Lamezia Terme, ha sede legale l'impresa ricorrente “ srl”.

Inoltre, trattandosi di un appalto “sottosoglia”, i poteri di informativa per cui è causa dovrebbero essere esercitati “a monte” dell'aggiudicazione.

Risulta, in punto di fatto, che la Prefettura di Vibo Valentia, con nota prot. n. 507/Area 1°/U.A. del 19.3.2008, ha trasmesso all.U.T.G. Prefettura – Ufficio Antimafia di Catanzaro la richiesta del Comune di \*\*, intesa ad ottenere informazioni antimafia in relazione alla ditta “Emme Due s.r.l.”, precisando di essersi “impegnata a fornire entro 20 giorni dalla richiesta inoltrata alle stazioni appaltanti, le informazioni antimafia”: ciò, in coerenza con le previsioni di cui “Protocollo di legalità”, stipulato in data 14.11.2005, fra la Prefettura di Vibo Valentia ed il suddetto Comune di \*\*, di cui è menzione anche nel contratto di appalto Rep. 298 del 15.9.2008 (artt. 13 e punto 8 delle premesse), stipulato tra il Comune di \*\* e l'impresa ricorrente.

Quindi, la Prefettura di Catanzaro, dopo aver acquisito notizie dalla competente Questura di Catanzaro, che le ha rese con nota Cat. Q2/2/MP/06 del 3.5.2007, ha trasmesso, con nota proc. 103/Antim/Area 1° del 6.3.2009 le chieste informazioni alla Prefettura di Vibo Valentia, che le ha fatte pervenire al Comune \*\*.

Pertanto, avendo, nella specie, la Prefettura di Vibo Valentia, assunto una funzione sostanzialmente collaborativa di mera trasmissione di atti, secondo il “Protocollo di Legalità”, non è dato ravvisare, nel caso di specie, almeno sotto il profilo sostanziale, alcuna violazione del principio della competenza territoriale fra organi della stessa Amministrazione dell’Interno.

Vanno, inoltre, svolte le seguenti considerazioni al riguardo.

L’art. 10, comma 1, del DPR 03/06/1998 n. 252 prevede: “Le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti di cui all’articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti..., il cui valore sia ....b) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati”.

L’art. 12, comma 4°, del medesimo D.P.R. n. 252/1998 stabilisce: “Il prefetto della provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 490 del 1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore. L’accertamento di una delle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, comporta il divieto dell’appalto o della concessione dell’opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori”.

L’interpretazione sistematica e coordinate delle due norme consente di enuclare la “ratio legis”, secondo cui, quanto alla competenza territoriale in materia di rilascio di informative antimafia, esiste il “criterio generale” della sede dell’impresa (previsto dall’art. 10, quinto comma del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252) nonché

l'ulteriore criterio "aggiuntivo", riveniente da una "norma speciale" –l'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998- che pone (senza sostituire il detto "criterio generale") il criterio del luogo di svolgimento dei lavori.

Osserva il Collegio che l'inciso "indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori" (contenuto nell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998) indica chiaramente che la disposizione non si intende riferire soltanto ai subappalti ed ai provvedimenti derivanti da appalti di importo comunque superiore, nel loro complesso, alla soglia comunitaria.

Né, a siffatta ricostruzione ermeneutica si potrebbe obiettare che il menzionato articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 sia una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, e che il "sistema" (art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994; artt. 1 e 10 del D.P.R. n. 252/1998) non consenta di individuare una norma che legittimi la stazione appaltante a richiedere l'informativa antimafia (con efficacia interdittiva), anche al di là dei casi in cui tale richiesta è obbligatoria, vale a dire anche nelle ipotesi di gare di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, non potendosi revocare in dubbio che ricada nella sfera della discrezionalità della stazione appaltante l'esercizio della facoltà di acquisire l'informativa antimafia, che la disciplina vigente impone, invece, con riferimento alle ipotesi di gare di appalto di importo al di sopra della soglia comunitaria.

Nella specie, ritiene dunque il Collegio che la richiesta di informativa antimafia possa essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, senza che possa ipotizzarsi alcuna interpretazione analogica o estensiva - in violazione dell'art. 14 delle Preleggi- intesa ad ampliare l'ambito di operatività del menzionato art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, di carattere "eccezionale e derogatorio", in quanto espressivo di una difesa avanzata dello Stato a fronte dei fenomeni di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici.

Con riferimento alla fattispecie sub esame, occorre altresì tenere conto che “ è stato sottoscritto il “Protocollo di Legalità” fra l’Amministrazione Comunale di \*\* e l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia al fine di una corretta ed efficace politica antimafia “ (come riportato a pag. 3 del contratto di appalto rep. n. 298 del 5.9.2008), in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice sottoscrivente viene impegnata a considerare le cosiddette “informazioni atipiche” come produttive dei medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10 e le impegnano a risolvere il contratto o a revocare l’autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, esercitato ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La portata di questo “Protocollo di legalità” va ricondotta, sotto il profilo formale, ad un accordo fra pubbliche amministrazioni, concluso ai sensi dell’art. 15 della legge 7.8.1990 n. 241, per disciplinare e sviluppare la collaborazione in attività di interesse comune, nella specie riguardanti l’attuazione di una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia nel delicato settore degli appalti pubblici, mediante la predisposizione di modalità e strumenti appropriati a contrastare l’inquinamento della criminalità organizzata.

Nella specie, anche l’acclarata conformità delle previsioni contenute nel suddetto “Protocollo di legalità” al disposto di cui all’art. 12 , comma 4°, del D.P.R. n. 252/1998, consente di rigettare la censura svolta.

2.1.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione del principio del giusto procedimento e, in ogni caso, difetto di motivazione, poiché non sarebbero stati resi noti o, comunque, ostensibili gli atti concernenti gli elementi di fatto, idonei a sorreggere l’iter motivazionale ed il procedimento logico seguito, per l’emanazione dell’informativa antimafia. Inoltre, alla ricorrente società sarebbe stata denegata l’ostensione, all’esito della propria istanza di accesso.

Va premesso che l'informativa antimafia de qua si configura come "riservata amministrativa", per cui rimane sottratta all'ostensione documentale, in quanto concernente, ai sensi dell'art. 24, VI comma, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità.

Invero, per effetto del D. M. Interno 10 maggio 1994 n. 415, vengono sottratti all'accesso non già la nota prefettizia in sé, bensì gli atti istruttori, su cui vengono fondate le informazioni di polizia poste alla base del giudizio negativo (di regola non enunciate nella nota prefettizia di comunicazione all'ente locale precedente).

Occorre, quindi, discernere tra l'informativa antimafia, generalmente consistente (deve ritenersi) nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto interessato), afferma la sussistenza di elementi a carico dell'impresa - atto per sua natura pienamente ostensibile- e le risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia, per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti ad indagini preliminari o a procedimenti penali in corso, o, in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, specifici motivi ostativi, riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata.

Ciò, tenendo presente che l'informativa antimafia inerisce ad un ambito diverso rispetto all'accertamento penale, in quanto non mira alla enucleazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inherente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari: dunque, il

provvedimento giurisdizionale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani.

Le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, rese ai sensi dei precitati artt. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e 10 D.P.R. n. 252 del 1998, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, ovvero per concessioni ed erogazioni e non devono provare l'intervenuta infiltrazione - essendo questa un “quid pluris”- ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza (cfr.: TAR Campania, Napoli, III, 6 dicembre 2007, n. 19691), fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti (conf.: T.A.R. Calabria- Reggio Calabria, 6.2.2008, n. 72).

La Prefettura, nell'istituto in esame, è titolare di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche (conf.: TAR Calabria-Reggio Calabria, 28 febbraio 2007 n. 197): siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele (conf: Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2004 n. 2783 e Sez. V 27 giugno 2006 n. 4135).

L'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 08-08-1994, n. 490 (“Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”) costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che – in ragione delle peculiarità del fenomeno mafioso – prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso e non postula la prova di fatti di reato, della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa o dell'effettivo

condizionamento delle scelte dell'impresa, da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione", avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

Tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concretizza in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

Ed invero, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente, anche se, per evitare il travalicamento in uno "stato di polizia" e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).

In definitiva, l'informativa antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'"id quod plerumque accidit", l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la p.a.

In base alla normativa vigente (D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti

relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”), vengono individuate tre categorie di informative prefettizie: la prima, cognitiva di cause di divieto, di per sé interdittiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994; la seconda, relativa ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate, la cui efficacia interdittiva è correlata alla valutazione del prefetto; la terza, costituita dalle informative supplementari (o atipiche), previste dall'art. 1-septies del decreto legislativo 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988 n. 486, inerente ai poteri già dell'Alto Commissario Antimafia, il cui effetto interdittivo è dipendente da una valutazione discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa stessa, in via autonoma e discrezionale (Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362), alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.: pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull'idoneità morale del concorrente e non producono l'esclusione automatica dalla gara (Cons. Stato, Sez. V 31 dicembre 2007 n. 6902).

Invero, l'informativa supplementare si caratterizza per il fatto di essere fondata sull'accertamento di elementi che, pur evidenziando pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono un livello tale da esplicare efficacia interdittiva automatica.

Pertanto, essa non assume carattere vincolante e lascia un margine, benché molto ridotto, alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, che è chiamata a valutarne l'incidenza: ciò implica la necessità di una motivazione, che dovrà essere

particolarmente ampia nel caso in cui si decida di instaurare o proseguire il rapporto con l'impresa pur a seguito dell'informativa, ma che non può, comunque, mancare anche nel caso opposto, in cui l'amministrazione decida di non instaurare o non proseguire il rapporto (in materia, fra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 12 maggio 2008 n. 3832; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948; TAR Lazio, Sez. II, 20 aprile 2006 n. 2876; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1791).

Essa è fondata sull'accertamento di elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità mafiosa, non raggiungono la soglia di gravità prevista dal citato art. 4, comma 4, del D. Lgs. n.490 del 1994, sia perché carenti di alcuni requisiti soggettivi od oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, sia perché non integranti appieno il tentativo di infiltrazione. La comunicazione, pertanto, non produrrebbe il divieto automatico di contrarre, ma si limiterebbe a fornire all'amministrazione interessata elementi utili per l'esercizio di ogni eventuale potere discrezionale.

Questo potere trova fondamento positivo nell'art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l'art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, ai sensi del quale l'Alto commissario antimafia (le cui competenze sono state nelle more devolute ai Prefetti) può "comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche ... elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni e degli altri titoli menzionati".

Comunque, siffatto potere-dovere di informazione da parte del Prefetto non discende unicamente dal citato art. 1 septies del d.l. 629 del 1982, ma va, piuttosto, considerato quale espressione di un principio generale, che prevede una

collaborazione reciproca, con correlati obblighi di trasmissione di conoscenze, tra le pubbliche istituzioni: la collaborazione reciproca deve ispirare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali e gli altri enti pubblici, soprattutto quando vengono in gioco informazioni collegate alla tutela della pubblica sicurezza e di preminenti interessi, come quelli incentrati nella prevenzione e repressione del crimine mafioso.

Nell'ottica del legislatore, le informative prefettizie rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività: da tale impostazione, si è fatta discendere la conseguenza che l'informativa prefettizia antimafia di cui all'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde, quindi, da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilità dell'impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).

Conseguentemente, sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio, si ritiene che l'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, costituendo una misura di tipo preventivo, intesa a contrastare l'azione del crimine organizzato, può ben dare rilievo anche ad elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2007 n. 5069).

Ed invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in caso di proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi elementi di sostegno per un'informativa antimafia sfavorevole, in considerazione della maggiore incidenza probatoria degli indizi necessari a

confortare l'ipotesi di un mero tentativo di infiltrazione mafiosa, e, quindi, tendenti a garantire la tutela dell'interesse sociale protetto nella sua massima soglia di anticipazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18/5/2005, n. 6504).

Detto in altri termini, gli elementi che denotano il pericolo di collegamento fra l'impresa e la criminalità organizzata, oggetto dell'informativa antimafia, hanno un mero valore sintomatico ed indiziario, non dovendo necessariamente assurgere a livello di prova, anche indiretta (Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2004, n. 2615).

Pertanto, nell'ottica della tutela preventiva avanzata, il mancato intervento di una condanna penale non può valere ad escludere un quadro indiziario significativo, rimesso al prudente apprezzamento dell'autorità prefettizia, per conclusioni da rapportare sia alle difficoltà connesse all'accertamento di reati, spesso coperti dall'omertà o dal timore dei soggetti passivi coinvolti, sia alla dichiarata prevalenza - sul piano legislativo - dell'interesse pubblico ad approntare rimedi preventivi, nei confronti di ampi e notori fenomeni di criminalità organizzata, colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati (Cons. Stato, Sez. VI, 16.4.2003, n. 19797).

La generica formulazione, più sociologica che giuridica, del “tentativo di infiltrazione mafiosa”, rilevante ai fini del diritto, comporta l'attribuzione, in capo al Prefetto, di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, che generano, come immediata conseguenza, l'insindacabilità, in sede giurisdizionale, della valutazione prefettizia, se non per i casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).

Orbene, alla luce dei precitati principi, nella fattispecie sub esame, le doglianze di parte ricorrente, inerenti, in sostanza, l'omessa ostensione documentale nonché la carenza di un'analitica menzione di tutti i dati e gli elementi di fatto posti alla base

della decisione amministrativa, non possono condurre ad un giudizio di illegittimità in ordine al provvedimento prefettizio impugnato.

2.1.4. Con il terzo motivo, la ricorrente società deduce che, poiché, nel caso di specie, il bando di gara prevedeva espressamente che “la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia” e poiché l’art. 7 del contratto darebbe atto “che sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione a carico degli interessati”, nel caso di specie, sarebbe stata emessa una misura sfavorevole, in contrasto rispetto a quanto emerso dall’originario quadro informativo, in assenza di elementi istruttori nonché di alcun contributo partecipativo.

Quanto alla valenza della certificazione negativa antimafia rilasciata dalla competente Camera di Commercio, ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, va precisato che non possono essere assimilate, sul piano giuridico, due distinte fattispecie, preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti, rispettivamente, la certificazione della Camera di Commercio nell’accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostantive di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale) e l’informatica antimafia nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

Ed invero, il certificato camerale munito dell’apposita dicitura “antimafia” (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostantive contemplate dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino ad assicurare l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informatica prefettizia.

Invero, le valutazioni demandate alla competenza della Prefettura, al fine di verificare l'assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare che l'informativa prefettizia abbia contenuti non favorevoli per la ditta interessata anche a fronte di una negativa certificazione antimafia.

In definitiva, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura “antimafia”, volta ad attestare l'inesistenza delle situazioni ostaive di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per ritenere insussistente o contraddittoria la diversa ed autonoma situazione ostaiva, costituita dall'esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell'apposita informativa prefettizia. Pertanto, la censura di parte ricorrente si appalesa priva di pregio alla luce del superiore quadro normativo.

2.2.1. Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente società deduce l'illegittimità della Delibera di G.C. del Comune di \*\* n. 60 del 16.4.2009.

2.2.2. Dall'esito negativo della disamina delle censure svolte avverso la nota prefettizia di informativa anitmafia, discende la non fondatezza del primo profilo di censura, con cui parte ricorrente deduce illegittimità di detta delibera di G.C. n. 60 del 2009, in via derivata dalla nota prefettizia.

2.2.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce incompetenza per violazione dell'art. 107, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, poichè, nel caso di specie, la Giunta avrebbe violato la sfera di competenza, riservata in via esclusiva ai dirigenti, in ordine ai provvedimenti in materia di contratti .

L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali in rapporto agli organi di governo, ribadisce la distinzione (già introdotta dalla legge n. 142 del 1990), tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo). Al riguardo,

giova rammentare che, ai sensi del precitato art. 107, “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale” (comma 2) e che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente ... la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso ... gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa” (comma 3).

Nel contempo, il successivo art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 precisa che “la stipulazione dei contratti affidati dall'ente locale deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

L'ordinamento degli enti locali ha conferito ai dirigenti non soltanto la presidenza delle commissioni di gara, ma ogni responsabilità in tema di procedure di affidamento di appalti, a partire dall'adozione degli atti di gara. D'altronde, soltanto assegnando al medesimo dirigente la gestione unitaria dell'intera procedura di affidamento, dalla fase preparatoria (determina a contrarre) a quella conclusiva (stipulazione del contratto), acquista pieno significato la previsione legislativa di una sua diretta responsabilità, con correlativa esclusione di ogni interferenza dell'organo di governo sull'esercizio dei compiti di amministrazione attiva.

Ne discende che le decisioni amministrative in materia di appalti ricadono nella sfera dei poteri gestionali propri del dirigente, poiché questi, per le sue specifiche competenze tecniche, definisce l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di selezione del contraente (ad es., con procedura aperta, ristretta o negoziata, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa) (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V: 5.4.2001 n. 2098; 12.4.2001 n. 2293; 26.9.2002 n. 4938; 18.9.2003 n. 5322; 16.6.2005 n. 3166; 27.1.2006 n. 236; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 22.3.2004 n. 409; TAR Piemonte, Torino: Sez. II, 14.2.2005 n. 298 e Sez. I 19.4.2006 n. 1883; TAR Sicilia, Catania, Sez. II 30.5.2005 n. 953).

In un simile contesto, la determina a contrarre assume i connotati propri dell'atto di gestione, rientrante nella competenza del responsabile (dirigente) del procedimento di spesa ed attuativo della deliberazione della giunta comunale, espressiva dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 13 febbraio 2004, n. 153).

Orbene, facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, non risulta essersi verificata l'asserita invasione, da parte della Giunta Comunale di \*\*, nella sfera delle attribuzioni dirigenziali, vertendosi in una materia caratterizzata da valutazioni involgenti questioni di interesse pubblico, certamente priva di quei connotati squisitamente tecnici che la incardinano nell'alveo della sfera di competenza del Dirigente.

Invero, l'impugnata delibera di G.C. n. 60 del 16.4.2009 si è limitata a dettare indirizzi operativi all'organo di gestione, vale a dire al dirigente competente, in conformità a ciò che prevede l'art. 107 del t. u. n. 267 del 2000 : tanto che statuisce di “esprimere direttive al responsabile del Servizio Lavori Pubblici perché compia ogni adempimento di sua competenza relativo all'applicazione dell'art. 11, comma 3, del D.P.R.3.6.1998 n. 252 e specificatamente per la rescissione del contratto

relativo alla esecuzione dei lavori di “interventi sulle stazioni di sollevamento fognario Comuni ATO n. 4 di Vibo Valentia”.

In definitiva, si può ritenere che la delibera di Giunta Comunale impugnata n. 60 del 2009 si pone formalmente come un atto di indirizzo interno della P.A. (peraltro privo di disposizioni immediatamente e direttamente destinate all'esterno), che trova corrispondenza nella sfera di attribuzioni di competenza prevista dall'art. 48 del T. U. n. 267 del 2000.

Pertanto, anche questa censura non merita adesione.

2.2.4. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce che il provvedimento impugnato si fonderebbe sopra elementi di fatto non indicati sufficientemente e neanche resi ostensibili all'esito di regolare istanza di accesso.

La censura è infondata alla luce delle motivazioni svolte in sede di disamina del secondo profilo di gravame svolto avverso la nota prefettizia impugnata, che possono essere qui integralmente richiamate.

2.2.5. Con il terzo motivo, la ricorrente società deduce che il provvedimento di rigetto sarebbe stato adottato in violazione della normativa di settore, che prescriverebbe che il requisito della certificazione antimafia si dovrebbe intendere assolto con la mera presentazione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente, recante la cosiddetta “dicitura antimafia” prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998.

Anche questa doglianaza non merita adesione, alla luce delle argomentazioni svolte in sede di disamina del terzo profilo di grame, interposto avverso la nota prefettizia impugnata, poiché la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura “antimafia”, volta ad attestare l'inesistenza delle situazioni ostaive di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965, non può valere ai fini della dimostrazione della insussistenza o contraddittorietà della diversa ed autonoma situazione ostaiva,

costituita dall'esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell'apposita informativa prefettizia.

2.2.6. Con il quarto motivo, la ricorrente società deduce che il provvedimento impugnato non terrebbe conto che l'opera sarebbe stata integralmente ultimata, per cui ciò avrebbe consentito un margine di discrezionalità alla stazione appaltante, per non procedere alla risoluzione del contratto.

Con riferimento al caso in cui l'informativa antimafia intervenga dopo che il contratto sia stato stipulato, l'art. 4, comma 6°, ultima parte, del D.Lgs. 8. 8. 1994 n. 490 stabilisce, limitatamente al caso di lavori o forniture di somma urgenza, che l'amministrazione interessata "può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".

Con riferimento al caso in cui l'informativa antimafia intervenga dopo che il contratto sia stato già stipulato, l'art. 4, comma 6°, ultima parte, del D.Lgs. 8. 8. 1994 n. 490 stabilisce, limitatamente al caso di lavori o forniture di somma urgenza, che l'amministrazione interessata "può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".

La norma analoga di cui all'art. 11 comma terzo del D.P.R. 3. 6. 1998 n. 252, con l'utilizzazione della locuzione "l'amministrazione può revocare le autorizzazioni", lascia all'amministrazione il potere di procedere alla revoca dal contratto già stipulato, in esplicazione di uno "ius poenitendi".

Si tratta, perciò, di verificare quali possano essere i presupposti che legittimano la revoca ed il recesso, atteso che gli accertamenti ed i giudizi relativi alla sussistenza

di elementi ostativi al rilascio dell'informativa antimafia sono di esclusiva competenza del Prefetto.

Non è, infatti, possibile affidare alla discrezionalità piena dell'Amministrazione il potere di recedere, pena la compromissione degli obiettivi prefigurati prima dalla severa normativa in materia di misure antimafia, il cui principio fondamentale muove proprio nel senso che i pubblici lavori, servizi e forniture vengano affidati a soggetti nei confronti dei quali non sussista nemmeno un semplice indizio di collegamento con associazioni di criminalità organizzata. Tale potere di recesso deve essere coordinato con le finalità primarie della disciplina in esame, che sono quelle di evitare la seppur minima ingerenza di fenomeni criminali associativi connessi a quel mondo imprenditoriale che presta la propria opera in favore dell'Amministrazione pubblica. In questo senso, si impone un criterio restrittivo nella valutazione dei presupposti necessari per l'esercizio del potere di revoca, poiché, diversamente, sarebbe di difficile comprensione l'effetto automatico di incapacità a contrarre nell'ipotesi di informazione antimafia preventiva rispetto alla stipulazione del contratto, mentre la medesima incapacità a contrarre non si darebbe nell'ipotesi in cui l'informativa antimafia sfavorevole intervenga in epoca successiva: in altri termini, a parità di presupposti in termini di condizionamenti mafiosi, si rischierebbe di assegnare, inspiegabilmente rispetto alle finalità della normativa di settore, una disciplina diversa: in un caso sarebbero sufficienti i soli accertamenti del Prefetto perché si abbia incapacità a contrarre, in un altro caso tale incapacità sarebbe subordinata all'esercizio del potere valutativo riconosciuto in capo alla stazione appaltante.

Tale potere in capo alla stazione appaltante sussiste (l'espressione "può", adottata dalla norma in esame, non consente di avere dubbi in proposito), ma va armonizzato con le finalità che la legislazione antimafia persegue.

In questo senso, può essere utile richiamare ancora le tipologie delle informative e distinguere quelle ad effetto diretto ed interdittivo (di cui all'articolo 4 del d.lgs. 8. 8. 1994 n. 490) da quelle facoltative e discrezionali, che il Prefetto può fornire alle stazioni appaltanti (art. 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, inerente i poteri già dell'Alto Commissario Antimafia).

Queste ultime sono le cosiddette informazioni "supplementari atipiche", con le quali, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252 del 1998, vengono forniti "elementi e altre indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge": il che vuol dire che esse sono prive di effetti interdittivi diretti e sono di stimolo alla stazione appaltante per l'esercizio del suo potere, in ordine alla sorte del contratto già stipulato ed in corso di esecuzione.

Nell'ambito di tale distinzione, la fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 4 del D.Lgs. 8. 8. 1994 n. 490 non si può dire che sia assimilabile a quella delle informazioni ad effetto interdittivo diretto e neppure a quelle delle informative supplementari atipiche: non alle prime perché non ha effetto interdittivo diretto; non alle seconde perché queste hanno minore incidenza riguardo all'accertamento della sussistenza di fenomeni invasivi di criminalità organizzata nelle attività d'impresa.

La specificità di tali informative, successive alla stipula del contratto, si coglie allora nel fatto che l'effetto interdittivo è subordinato all'esercizio di un potere di valutazione della stazione appaltante, la cui discrezionalità deve essere circoscritta entro precisi ambiti e presupposti che risultano essere definiti dalla stessa norma, vale a dire che l'amministrazione deve valutare la convenienza e l'opportunità che il rapporto prosegua a motivo del tempo trascorso, e l'individuazione di specifiche

ragioni che rendano del tutto sconveniente l'interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l'oggetto del contratto.

In sintesi, occorre tener conto che, a differenza della categoria delle informazioni supplementari atipiche, in cui sussiste un potere valutativo interdittivo in capo all'Amministrazione, anche se comunque di ambito molto ristretto, nel caso di informative antimafia successive ad effetto interdittivo diretto, la facoltà di recesso o di revoca non costituisce un potere immanente, potendo questo configurarsi in capo alla stazione appaltante unicamente in presenza di specifici presupposti, quali l'esistenza di obiettive circostanze di fatto che possano giustificare il sacrificio dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica sotteso alla disciplina antimafia (T.A.R. Campania, Sez. I n. 6720/04; T.A.R. Campania, Sez. I n. 3218/04; T.A.R. Campania, Sez. I, n. 3219/04).

Solo attraverso una tale ricostruzione del sistema, che inquadra la facoltà di recesso o di revoca di cui al 6° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 8. 8. 1994 n. 490, subordinandone l'operatività all'effettiva sussistenza di presupposti giustificativi del relativo potere, si può garantire la tutela di quelle esigenze di imparzialità e buona amministrazione cui specificamente tende la disciplina in materia di normativa antimafia.

Con riferimento alla fattispecie sub esame, occorre altresì tenere conto che il “Protocollo di Legalità” sottoscritto fra l'Amministrazione Comunale di \*\* e l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, al fine di una corretta ed efficace politica antimafia “ (come riportato a pag. 3 del contratto di appalto rep. n. 298 del 5.9.2008, impegna l'amministrazione aggiudicatrice sottoscrivente a considerare le cosiddette “informazioni atipiche” come produttive dei medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10 ed a risolvere il contratto o a revocare l'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

Ne consegue che, per l'effetto obbligatorio di siffatto “Protocollo di legalità”, riconducibile, sotto il profilo formale, ad un accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato anche a quel minimo margine di discrezionalità concesso dal 6° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 8. 8. 1994 n. 490, vincolando la sua azione alle determinazioni prefettizie, con conseguente esclusione della possibilità, in capo alla stazione appaltante, di poter apprezzare la rilevanza “antimafia” degli elementi e delle indicazioni fornite dalla Prefettura, alla quale spettano le funzioni connesse alla classificazione, analisi, elaborazione e valutazione delle notizie e dei dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

In definitiva, nel caso di specie, la motivazione sulle controindicazioni di prevenzione rispetto alla criminalità organizzata può essere validamente contenuta “per relationem” alla informativa prefettizia, per cui le argomentazioni svolte dalla ricorrente società non possono essere condivise.

Pertanto, la censura non può essere accolta.

3.1. Con il primo dei motivi aggiunti notificati in data 23.10.2009 e depositati in data 30.10.2009, la società ricorrente, in relazione alla nota riservata della Prefettura di Vibo Valentia, acquisita al Comune di \*\* al prot. n. 2368 del 11.4.2009, deduce difetto di motivazione e di istruttoria, poiché, in sostanza, la Prefettura avrebbe fatto discendere l’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa dalla mera circostanza secondo cui il Direttore Tecnico della società, sig. Muraca Pierpaolo, intratterrebbe rapporti di affari con Mastroianni Renato, coniugato con Iannazzo Caterina, “legata da stretti vincoli di parentela con Iannazzo Giovannino, capo dell’omonima cosca operante in Lamezia Terme ed ex sorvegliato speciale di P.S.” Inoltre, l’esistenza dei rapporti di affari verrebbe desunta dall’unico dato fattuale, secondo cui Muraca Pierpaolo e Mastroianni Renato sono stati entrambi soci della “Eurocommerciale s.r.l.” sino al 28.4.2004, data in cui hanno venduto le

quote sociali di loro proprietà a terzi (nota Questura di Catanzaro del 3.5.2007) - cioè cinque anni prima dei fatti oggetto della decisione amministrativa sottoposta all'esame del Collegio- mentre, dagli atti della Prefettura, tale circostanza verrebbe ritenuta ancora attuale.

Infine, la Prefettura di Catanzaro, nella nota del 23.3.2006, indicherebbe erroneamente il sig. Mastroianni Renato come “socio della ditta in questione” cioè la “ s.r.l.”, laddove il suddetto sarebbe del tutto estraneo alla compagine sociale della suddetta società ricorrente. Tale errore sarebbe stato ripreso anche dalla nota della Questura di Catanzaro Cat. Q. 2/2 M.P. /06 del 3.5.2006 che, in relazione al rapporto di coniugio, precisa che “l'evenienza che le scelte e gli indirizzi dell'impresa in questione possano essere in qualche modo condizionati. Inoltre, non rileverebbe la circostanza secondo cui Muraca Pierpaolo, unitamente al fratello Davide, sarebbero stati “più volte controllato in compagnia di persone controindicate, con pregiudizi per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e danneggiamento” e, il soggetto controindicato cui si allude, come affermato dalla difesa della stessa parte ricorrente (pag. 11 della memoria depositata in data 8.2.2010) sarebbe proprio “Iannazzo Pietro, nato a Lamezia Terme il 27.10.1975..figlio di Francesco, classe 1951, ucciso in un agguato mafioso e nipote di Iannazzo Giovannino e Vincenzino, capi indiscussi dell'omonima cosca mafiosa operante in Lamezia Terme” , poiché si tratterebbe di episodi risalenti nel tempo, che non sarebbero, comunque, sufficienti a dimostrare in concreto i contatti fra la società ricorrente ed ambienti mafiosi. Del resto, come attestato dalla certificazione anagrafica, Muraca Pierpaolo e Iannazzo Pietro risiederebbero, dal 1989, a distanza brevissima e sarebbero coetanei, per cui, è evidente che, in un piccolo centro, come quello di Lamezia Terme, non sarebbe stato poi molto difficile conoscersi.

Nell'ottica della tutela preventiva avanzata, esperibile in materia di informativa antimafia, il mancato intervento di una condanna penale non può valere ad escludere un quadro indiziario significativo, rimesso al prudente apprezzamento dell'autorità prefettizia, per conclusioni da rapportare sia alle difficoltà connesse all'accertamento di reati, spesso coperti dall'omertà o dal timore dei soggetti passivi coinvolti, sia alla dichiarata prevalenza - sul piano legislativo - dell'interesse pubblico ad approntare rimedi preventivi, nei confronti di ampi e notori fenomeni di criminalità organizzata, colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati (Cons. Stato, Sez. VI, 16.4.2003, n. 1979).

Al riguardo, al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2001, n. 4724). Ed invero, gli elementi che denotano il pericolo di collegamento fra l'impresa e la criminalità organizzata, oggetto dell'informativa antimafia, hanno un mero valore sintomatico ed indiziario, non dovendo necessariamente assurgere a livello di prova, anche indiretta (Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2004, n. 2615), tanto che, anche in caso di proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi elementi di sostegno per un'informativa antimafia sfavorevole, in considerazione della maggiore incidenza probatoria degli indizi necessari a confortare l'ipotesi di un mero tentativo di infiltrazione mafiosa, e, quindi, tendenti a garantire la tutela dell'interesse sociale protetto nella sua massima soglia di anticipazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18/5/2005, n. 6504).

Nel caso di specie, gli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa appaiono, comunque, sufficientemente indicati, atteso che gli accertamenti condotti sull'Amministratore Unico della ricorrente società, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno

dato conto della presenza di circostanze che potrebbero, magari, poter condurre ad certo condizionamento dell'attività d'impresa .

Tali elementi, che si condensano in un pregresso rapporto societario, in frequentazioni, sia pure non troppo ricorrenti con soggetti aventi carichi pendenti per reati di associazioni mafiosa, non possono essere del tutto confutati dai rilievi formulati “ex adverso” dalla ricorrente società, in ordine ad alcuni elementi fattuali. In particolare, quanto al rilievo secondo cui la Prefettura e la Questura avrebbero erroneamente ritenuto che il sig. Mastroianni Renato sarebbe “socio della ditta in questione” cioè la “ s.r.l.”, per dedurne la possibilità di condizionarne gli indirizzi dell'impresa, osserva il Collegio che effettivamente è dato riscontrare in atti l'errore di fatto in questione, tuttavia siffatto errore non è tale da incidere nella logicità del ragionamento seguito dalla P.A., dal momento che sussistono altri indizi atti a dimostrare frequentazioni del Muraca con il Iannazzo, peraltro non negati dalla stessa difesa della ricorrente società.

In proposito, non giova alle tesi di parte ricorrente osservare che Muraca ed Iannazzo sono coetanei e hanno la residenza in strade vicinissime, dal momento che siffatta osservazione si presta facilmente all'obiezione contraria, secondo cui, nella specie, è impensabile che il Muraca, in un piccolo centro, non potesse conoscere le vicende giudiziarie del suddetto Iannazzo (circostanza, peraltro, neanche dedotta), per cui, trattandosi di persona indagata per reati di un certo allarme sociale, il Muraca avrebbe dovuto evitare, in qualunque modo, determinati rapporti, proprio in funzione della tutela della sua immagine di soggetto avente una specifica carica aziendale.

Pertanto, la censura non merita adesione.

3.2. Con l'ulteriore motivo aggiunto, parte ricorrente deduce invalidità derivata con riferimento alla delibera di G.C. n. 60 del 16.4.2009.

Dalla infondatezza del primo motivo, discende che non sussistono profili di invalidità derivata, idonei ad inficiare la legittimità della delibera comunale impugnata.

4.1. Con il primo dei motivi aggiunti notificati il 16.11.2009 e depositati 18.11.2009, la ricorrente società deduce che le note della Questura di Catanzaro, depositate in data 15.10.2009, sono successive alla conclusione del procedimento, culminato con la Delibera di Giunta del Comune di Ioppolo n. 60 del 16.4.2009, che invita il Responsabile del Procedimento a disporre la rescissione del contratto, per cui non potrebbero valere a supportare una decisione illegittima.

Il rilievo in questione si attaglia soltanto con riferimento alla nota della Questura di Catanzaro – Ufficio Misure di Prevenzione Cat. Q. 2/2M.P./09 N. 6885/AC/09 del 15.9.2009, nella quale viene indicato l'episodio secondo cui il Muraca era stato controllato a bordo di un natante in compagnia di Iannazzo, ma la tardività di tale indizio, pur rimanendo estranea al contesto motivazionale denunciato, sorretto su altri idonei elementi, ad avviso del Collegio, non dimostra l'illogicità e l'incongruenza della misura disposta dalla Prefettura, ma, anzi, ne conferma anche “ex post” la sua sostanziale coerenza.

Pertanto, la censura non merita adesione.

4.2. Con il secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente società deduce l'incoerenza delle note della Questura di Catanzaro del 17.6.2008 e del 15.9.2008, che ribadiscono la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, sulla mera base del fatto, secondo cui, in data 14.8.2009, il Direttore Tecnico Muraca Pierpaolo è stato controllato a bordo di natante con coordinatore miglio 7,6x189,5 da Caposuvero, dall'unità aeronavale di Vibo Valentia, unitamente a Iannazzo Pietro nato a Lamezia Terme il 27.10.1975” (informativa della Questura prot. 6885/AC/09), nonché del fatto che Muraca Pierpaolo, con il fratello Davide, erano stati visti in compagnia di Iannazzo Pietro (informativa della Questura di Catanzaro datata

17.6.2009) poiché si tratterebbe di circostanze occasionali, non certo idonee a dimostrare i necessari tratti caratterizzanti di un rapporto di intermediazione fiduciaria, volto a mascherare l'impiego di risorse di provenienza illecita . Inoltre, dal certificato del casellario e dei carichi pendenti, non risulterebbero elementi a carico di Iannazzo Pietro, il quale sarebbe, infatti, titolare della “I.P.R. sas di Iannazzo Pietro & C.”, come risulta da certificato della Camera di Commercio (il che significa anche che il suddetto è pure munito di nulla osta antimafia).

Sul punto, giova osservare che i controlli di polizia, ritenuti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro sintomatici dell'esistenza di rapporti di frequentazione tra il Direttore Tecnico della società con soggetti indagati come esponenti di locali consorterie criminali, contengono una ragionevole prospettazione in chiave di effettivo sospetto di infiltrazione da parte di ambienti della criminalità organizzata e, quindi, offrono quell'indice di permeabilità mafiosa sufficiente a sostenere un giudizio prognostico sfavorevole in sede di informativa prefettizia. Pertanto, la ricostruzione della P.A., insindacabile se non per vizi macroscopici, appare, nel complesso, non inficiata dai profili di illegittimità dedotti, considerato altresì che le singole risultanze istruttorie, sulla cui scorta si forma il giudizio prefettizio, non possono essere esaminate atomisticamente ( ex plurimis: Tar Campania-Napoli, Sez. I° 16.9.2002 n. 5002), tenuto conto che ogni singolo elemento concorre ad illuminare la portata degli altri, secondo una valutazione globale che appare immune dalla censure dispiegate con il ricorso ed i plurimi motivi aggiunti.

Pertanto, la censura va rigettata.

In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

5. Dalla infondatezza dei motivi di ricorso, consegue la inaccoglitività della domanda di risarcimento, non risultando i danni lamentati dalla società correlati ad un'attività illegittima della P.A..

In considerazione dell'obiettiva complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL SEGRETARIO**